



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INERENTI IL
SISTEMA LAGUNARE DI VENEZIA

Programma di Ricerca 2003-2006

Allegato D

Accordo per le modalità di sfruttamento e
diffusione delle conoscenze sviluppate
nell'ambito della ricerca

ACCORDO PER LE MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE SVILUPPATE NELL'AMBITO DELLA RICERCA

TRA

..... (di seguito denominato "contraente") - C. F....., con sede legale in rappresentato dal

E

Il Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (di seguito denominato "CORILA") CF 94041400279 con sede legale presso l'Università Ca' Foscari in Venezia - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia ed amministrativa presso Palazzo Franchetti, San Marco 2847 - 30124 Venezia, in persona del Direttore ing. Pierpaolo Campostrini

PREMESSO

che con lettera d'incarico ns prot. n. il contraente ha accettato l'incarico avente ad oggetto l'esecuzione del Progetto di Ricerca ".....";

le parti stabiliscono le modalità di sfruttamento e diffusione delle conoscenze sviluppate nell'ambito della ricerca, stipulando il seguente

ACCORDO

ART. 1 INTEGRAZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per **informazioni di base** s'intendono tutte le informazioni appartenenti ad una delle Parti della lettera d'incarico o soggette al suo controllo, relative ai medesimi settori di ricerca previsti dal progetto o a settori affini.

Per nuove informazioni si intendono tutte le informazioni prodotte da qualsiasi contraente, o da un terzo che svolga attività per conto del contraente, nell'ambito dell'esecuzione del progetto.

Per diritti d'uso si intende l'utilizzazione diretta o indiretta delle informazioni di base e delle nuove informazioni sia ai fini della ricerca che ai fini dello sfruttamento economico delle stesse.

Per pubblicazione si intende l'inclusione delle informazioni in modo diretto, o in forma aggregata con altre informazioni della stessa provenienza, in articoli ed in documenti pubblicati su riviste o libri reperibili con gli usuali canali editoriali, ovvero in rapporti di cui sia stata data pubblica diffusione.

Per diffusione via internet si intende l'inserimento dell'informazione negli archivi informatici (database) del CORILA, dove può essere reperito con gli usuali strumenti di interrogazione per poi essere visualizzato su schermo, stampato o trasferito su altro supporto informatico (file). L'informazione altresì può essere utilizzata in programmi di elaborazione più complessa e presentata, anche in maniera aggregata, con altre informazioni.

ART. 3 PROPRIETÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA E DEI DIRITTI D'USO

Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale spettanti ai singoli ricercatori, il contraente dovrà immediatamente mettere a disposizione del CORILA tutte le informazioni di base necessarie per l'attuazione del Progetto di ricerca.

La proprietà delle nuove informazioni prodotte nell'attuazione del Progetto di ricerca CORILA (inclusi tutti i prodotti "software" illimitatamente) è congiunta tra CORILA e contraente.

Il CORILA disporrà di tali informazioni, secondo quanto previsto nel presente accordo.

I diritti d'uso delle informazioni sono limitati come segue:

- a) è vietato ogni uso commerciale non espressamente autorizzato dal CORILA delle nuove informazioni prodotte nell'ambito delle ricerche incluse nel Programma di Ricerca. Usi diversi da quelli scientifici in senso stretto (pubblicazioni e comunicazioni in ambito scientifico) devono comunque essere preventivamente autorizzati dal CORILA.
- b) Il CORILA può diffondere le informazioni, anche aggregate, prodotte dalle ricerche, per trasmetterle alle Amministrazioni pubbliche interessate, fatta salva la tutela dell'autore o del produttore dell'informazione stessa.
- c) La diffusione via internet è regolata dall'art. 7.

ART. 4 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL CORILA

Il contraente dovrà redarre e trasmettere al CORILA i dati prodotti dall'attività di ricerca non appena disponibili e comunque ogni sei mesi il rapporto di avanzamento della sua ricerca con tutte le informazioni prodotte fino a quel momento.

Qualora il CORILA riscontrasse che le informazioni prodotte non corrispondono all'atteso stato di avanzamento secondo i tempi previsti per la ricerca, dovrà invitare per iscritto il contraente ad integrare il rapporto, concedendogli un termine minimo di 15 giorni.

Qualora il CORILA riscontrasse che, anche a seguito dell'integrazione, lo stato di avanzamento della ricerca non corrisponde ai tempi previsti, potrà sospendere l'erogazione dei contributi a favore del contraente.

ART. 5 ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il CORILA registrerà le informazioni ricevute curandone l'archiviazione permanente, con l'utilizzo delle forme tecniche più opportune, in appropriate banche dati elettroniche, sotto il suo controllo diretto.

Il CORILA adotterà ogni opportuna cautela al fine di garantire la sicurezza dell'archiviazione al fine di renderla inaccessibile a soggetti non autorizzati e di assicurarne la corretta conservazione.

L'archiviazione, inoltre, evidenzierà in modo definitivo ed inequivocabile la provenienza dei dati stessi, con l'indicazione espressa del contraente e/o del singolo che ha prodotto i dati.

ART. 6 TUTELA DELLE CONOSCENZE - SFRUTTAMENTO ECONOMICO

Il contraente e il CORILA si impegnano a tutelare in maniera adeguata ed efficace i diritti d'uso dei risultati (intesi come informazioni di base e nuove che derivano dal Progetto) realizzati nell'ambito del Programma di Ricerca CORILA, concordando tra loro le misure da adottare per proteggerli.

Le parti divideranno in parti uguali tra loro i guadagni che eventualmente derivassero dallo sfruttamento economico delle informazioni prodotte, salvo diverso espresso accordo.

ART. 7 DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN INTERNET

La diffusione via internet delle informazioni prodotte nell'ambito del Progetto di ricerca, avverrà a discrezione del CORILA con tre diversi e distinti livelli di accesso ed autorizzazione:

- a) solo alla struttura operativa del CORILA ed al produttore del dato;
- b) agli altri operatori della ricerca CORILA e agli utenti registrati dal CORILA, fatti salvi gli interessi del produttore del dato;
- c) a tutti i visitatori del sito www.corila.it.

Fatti salvi gli interessi della comunità scientifica, qualora la diffusione delle informazioni arrechi pregiudizio agli interessi del contraente, il contraente stesso potrà richiedere al CORILA, dandone circostanziata motivazione, che le informazioni prodotte non vengano diffuse via internet al livello b) e c) per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

ART. 8 CLAUSOLA DI ARBITRATO IRRITUALE

Tutte le controversie che nascessero dall'esecuzione, adempimento, dall'interpretazione del presente accordo, o di contratti e accordi ad esso collegati, dovranno essere definite amichevolmente dalle Parti.

In caso di mancato accordo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, la questione sarà decisa da un Collegio Arbitrale.

Ciascuna Parte provvederà alla nomina di un arbitro, comunicandolo con raccomandata con avviso di ricevimento, e gli arbitri così indicati nomineranno un Presidente.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente e in caso di mancata nomina di un arbitro di parte entro 30 giorni dal ricevimento della nomina dell'altra parte, il Presidente o l'Arbitro verranno designati dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale, che dovrà aver sede a Venezia ed essere condotto in lingua italiana, deciderà con libertà di forme e secondo equità.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente e tale costo sarà parte della decisione finale.

Il Direttore del CORILA

Il Contraente